



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA
DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 12.09.2013
In vigore dal 12.12.2013

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24 febbraio 2015
In vigore dal 24/05/2015

INDICE

Art. 1 – Principi ispiratori

Art. 2 – Consulta delle Associazioni

Art. 3 – Finalità ed attività

Art. 4 – Criteri e Modalità di adesione alla Consulta

Art. 5 – Organi della Consulta

Art. 6 – Costituzione e funzionamento dell'Assemblea

Art. 7 – Competenze dell'Assemblea

Art. 8 – Consiglio Esecutivo

Art. 9 – Perdita della carica di componente dell'Assemblea

Art. 10 – Perdita della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Componente del Consiglio Esecutivo

Art. 11 – Prestazioni dei Soci

Art. 12 – Facoltà della Consulta

Art. 13 - Concessione dei contributi

Art. 14 – Termini di presentazione delle domande di contributo

Art. 15 – Erogazione dei contributi

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

art. 1
PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Castello di Godego, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nel Volontariato, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo delle culture e attività sportive, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.
2. Il Comune di Castello di Godego nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono la valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

art. 2
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituita la Consulta delle Associazioni impegnate in attività di solidarietà sociale, culturale, sportiva, scientifica, educativa, ricreativa, turistica, ambientale, territoriale così denominata "Consulta delle Associazioni del Comune di Castello di Godego".

art. 3
FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale l'Amministrazione Comunale valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età, nei seguenti settori:
 - Sport
 - Manifestazioni
 - Cultura
 - Sociale
2. La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l'integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, la scuola, la biblioteca e gli altri organismi consultivi, e tra queste e l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.
3. La Consulta adotta le seguenti linee guida:
 - Promozione di attività attinenti all'istruzione, alla formazione, all'informazione ed all'educazione socio culturale ed ambientale;
 - Promozione di attività di attuazione di politiche sociali che assumano la centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile;

- Promozione delle attività sportive e del tempo libero;
 - Collegamento e collaborazione con la Biblioteca Civica.
4. La Consulta si propone di perseguire progetti che rispondano a situazioni “difficili” o di impegno sociale, ivi compresa la cultura, pilastro fondamentale per la crescita della nostra società.
 5. La Consulta elabora proposte al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale, di integrazione sociale, nonché di promozione sociale e di tutela dei Godigesi. Inoltre si prefigge di combattere qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei cittadini, dei deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni di marginalità sociale.

art. 4

CRITERI E MODALITA' DI ADESIONE ALLA CONSULTA

1. Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono aderire, inoltrando apposita domanda indirizzata al Presidente, tutte le associazioni o altre organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo comunale delle Associazioni e operanti nel territorio del Comune di Castello di Godego, che svolgano iniziative o attività a vantaggio della popolazione del Comune di Castello di Godego o comunque di pubblica rilevanza od utilità.
2. L'istituzione iniziale della Consulta è preceduta da idonee forme di promozione verso tutte le organizzazioni alla partecipazione del primo incontro illustrativo dell'iniziativa, per consentire l'adesione alla Consulta medesima.
3. L'adesione alla Consulta è titolo preferenziale:
 - a. per accedere a contributi e/o vantaggi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate;
 - b. per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
 - c. per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l'associazione, e precisamente:
 - scheda informativa
 - calendario annuale delle manifestazioni
 - singole iniziative di interesse generale
 - d. per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale;
 - e. per la presentazione di progetti e la richiesta di un contributo per la loro realizzazione.
4. Ogni Associazione iscritta alla Consulta delle Associazioni è tenuta a presentare entro il 15 febbraio di ogni anno:
 - a) una relazione, a firma del Presidente e/o Legale rappresentante, sulle attività svolte nell'anno precedente con il relativo bilancio approvato nonché la programmazione dell'anno in corso con relativo budget;
 - b) calendario dettagliato degli eventi e delle manifestazioni previste per l'anno in corso.

5. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente comma è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune, nonché all'approvazione della Giunta Comunale.

art. 5 ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Consiglio Esecutivo e il Presidente.
2. Il Presidente è il Sindaco o un suo delegato.
3. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i membri del Consiglio Esecutivo;
4. Il Segretario è nominato dal Presidente, tra i membri del Consiglio Esecutivo;
5. Il Consiglio Esecutivo rimane in carica per la durata del mandato del Sindaco. Al fine di consentire il normale funzionamento della Consulta, i membri eletti del Consiglio Esecutivo restano in carica fino ad elezione dei nuovi membri;
6. Il Presidente e il Consiglio Esecutivo uscenti provvederanno al passaggio di consegne ai nuovi organi;
7. Il Presidente è tenuto a pubblicare l'elenco dei membri dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo sul sito Internet Comunale, aggiornando entro 30 gg tali dati, ad ogni variazione degli stessi.

art. 6 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. La prima assemblea è convocata entro novanta giorni dall'insediamento dell'Amministrazione Comunale, dal Sindaco o suo delegato.
2. L'Assemblea è costituita dal legale rappresentante o suo delegato, di ogni singola Associazione od organismo facente parte della Consulta delle Associazioni.
3. L'Assemblea è suddivisa nei seguenti 4 settori:
 - Sport;
 - Manifestazioni;
 - Cultura;
 - Sociale
4. L'Assemblea, con voto segreto e vincolato al settore di appartenenza, elegge i quattro componenti del Consiglio esecutivo, da individuarsi nell'ambito degli appartenenti alle Associazioni od organismi facenti parte della Consulta. Nel caso di parità di preferenze, si procederà al ballottaggio tra i candidati, con votazione all'interno del settore di

appartenenza. Qualora il risultato sia ancora di parità, sarà eletto il candidato più giovane per età.

5. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno.
6. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è da ritenersi riconvocata in seconda convocazione; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.
7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Gli astenuti e le schede bianche non vengono considerati ai fini del computo della maggioranza dei voti. Tali votazioni devono essere effettuate per alzata di mano. Se riguardano persone, le decisioni saranno assunte con voto segreto.

art. 7

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Compete all'Assemblea:

- eleggere i quattro componenti del Consiglio Esecutivo per i settori di cui all'articolo 6;
- determinare gli indirizzi operativi del Consiglio Esecutivo e controllarne l'attività;
- proporre modifiche ed integrazioni del presente Regolamento all'Amministrazione Comunale.

art. 8

CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Consiglio esecutivo è organo decisionale della consulta;
2. Il Consiglio Esecutivo si compone di nove membri: il Presidente più otto Consiglieri.
3. Quattro membri del Consiglio Esecutivo sono nominati dal Consiglio Comunale, (tre per la maggioranza e uno per le minoranze) e gli altri quattro nominati dall'assemblea delle Associazioni.
4. Le sedute del Consiglio Esecutivo sono valide con la presenza di almeno cinque componenti.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Compete al Consiglio Esecutivo:
 - coordinare, su proposta delle Associazioni aderenti, un calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio comunale;

- costituire gruppi di lavoro per la realizzazione di iniziative d'interesse di tutta la Comunità;
- collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell'attività dell'associazionismo e del volontariato;
- esprimere alla Giunta comunale, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, pareri su programmi ed iniziative che interessano i settori di cui al precedente art. 3;
- ai lavori del Consiglio esecutivo possono partecipare senza diritto di voto gli Assessori competenti per materia, e su invito anche i membri delle Associazioni.

art. 9

PERDITA DELLA CARICA DI COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA

1. La carica di componente dell'Assemblea si perde per:
 - a) dimissioni;
 - b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
 - c) tre assenze consecutive alle sedute dell'assemblea senza giustificato motivo;
 - d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
2. Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.

art. 10

PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed i restanti membri del Consiglio Esecutivo perdono dette cariche per:
 - a) dimissioni;
 - b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
 - c) due assenze consecutive alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo;
 - d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, si procede alle conseguenti sostituzioni.

art. 11

PRESTAZIONE DEI SOCI

1. La Consulta si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri membri per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Tutte le cariche della Consulta sono gratuite e onorifiche.

art. 12
FACOLTA' DELLA CONSULTA

1. La Consulta delle Associazioni formula proposte o esprime pareri su materie che coinvolgono interessi di pertinenza delle Associazioni nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, secondo il loro soggetto sociale.
2. Il sostegno della Consulta avviene attraverso la proposta di assegnazione di contributi, e divulgazione delle attività delle Associazioni iscritte volte a favorire la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

art. 13
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. La concessione dei contributi alle Associazioni di cui all'articolo 4, è soggetta alla presentazione di una specifica domanda, accompagnata da idonea documentazione. Il documento è reperibile on-line o presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Castello di Godego.
2. Ogni Associazione richiedente deve essere in regola con i requisiti richiesti al momento dell'iscrizione e con l'articolo 4, comma 4, del regolamento.
3. La Consulta delle Associazioni adotta una nuova "filosofia" nella gestione delle risorse pubbliche: le poche risorse disponibili, impegnano il Direttivo a dare priorità nel sostenere progetti collaborativi ed elaborati tra le Associazioni, e che intendono fare rete per condividere conoscenze e competenze, sviluppare maggiore potenzialità innovativa, e razionalizzare i costi di gestione.
Il continuo confronto e scambio di esperienze tra i soggetti che operano in ambiti molto eterogenei, permette la conoscenza approfondita e trasversale delle varie problematiche. Ciò consente l'elaborazione di progetti unitari e servizi più incisivi capaci di interessare più organizzazioni aderenti. Il tutto nel rispetto dell'autonomia di ogni singola organizzazione.

art. 14
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Le domande di contributo ordinario devono essere indirizzate al Presidente della Consulta delle Associazioni. Il termine ultimo per poter consegnare e protocollare la domanda presso l'ufficio protocollo del Comune di Castello di Godego, è attualmente fissato al 15 febbraio dell'anno di esercizio. Conseguentemente la Consulta presenta, entro il 15 marzo alla Giunta Comunale, un programma annuale delle attività delle Associazioni. Nel programma delle attività, che deve essere approvato dalla Giunta, la Consulta delle Associazioni propone l'assegnazione di contributi per le diverse iniziative programmate.

2. Le Associazioni che riceveranno il contributo sono tenute ad utilizzarlo in via esclusiva per scopi indicati nella formulazione della richiesta di contributo, comunque previsti nella deliberazione di concessione e nel rispetto del presente regolamento.
3. Le Associazioni, singole o in partenariato, possono presentare le richieste di contributo per progetti della durata non superiore a dodici mesi.
4. Non sono ammissibili le domande di contributo per iniziative/progetti che hanno già ricevuto finanziamenti dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti Pubblici.
5. L'invio della domanda è ad esclusivo rischio del mittente, rimanendo la Consulta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali disguidi, anche se dovuti a cause di forza maggiore.
6. L'ammissione al contributo è comunque subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione Comunale, e su concessione della Giunta Comunale.
7. I Requisiti di ammissibilità sono:
 - essere iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni
 - essere iscritti alla Consulta delle Associazioni ed essere in regola con i requisiti richiesti.
 - aver presentato all'inizio di ogni anno una relazione, a firma del Presidente e/o Legale rappresentante, sulle attività svolte nell'anno precedente, con bilancio approvato e programmazione dell'anno in corso con relativo budget.
8. Ai fini dell'accertamento dei requisiti sopra menzionati, nonché dell'acquisizione da parte della Consulta delle Associazioni e dell'Amministrazione Comunale degli elementi sulla base dei quali procedere alla valutazione, è necessario che la domanda di contributo (modello messo a disposizione on-line o reperibile presso l'ufficio segreteria del Comune di Castello di Godego) sia corredata dalla seguente documentazione:
 - 1) il programma dettagliato del progetto per il quale si richiede il contributo;
 - 2) i soggetti o i fruitori che il richiedente si propone di coinvolgere nelle attività programmate (numero, tipo e modalità di coinvolgimento e/o fruizione);
 - 3) i principali risultati attesi;
 - 4) il dettaglio delle voci di spesa: in difetto, si provvederà alla corrispondente riduzione del contributo secondo quanto previsto nell'art. 15.

art. 15

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le domande di contributo sono esaminate e valutate dal Consiglio Esecutivo che procede a redigere una distinta graduatoria attribuendo punteggi sulla base dei criteri stabiliti al comma successivo. Sono previste sia verifiche in itinere che a conclusione delle attività.

2. Metodo per la classificazione dei progetti presentati:

- a) La Consulta delle Associazioni ritiene opportuno in sede di valutazione, considerare alcuni parametri fondamentali:
- il numero delle Associazioni coinvolte e di quali aree;
 - il numero dei fruitori; finalità per il territorio/paese;
 - le capacità di autofinanziarsi, contenimento costi, grado di cooperazione, coinvolgimento;
 - la capacità di favorire il dialogo per la collaborazione evitando l'autoreferenzialità;
 - le finalità devolutive, progetti rivolti al sociale e alle scuole/istruzione;
 - l'obiettivo di premiare quei progetti innovativi, che escono da sentieri già abitualmente percorsi;
 - la valutazione dello storico dell'Associazione, costanza e coerenza delle attività negli ultimi anni;
 - le capacità di capitalizzazione, costruire e aver costruito nel tempo capitale umano ed economico;
 - il dettaglio nella pianificazione, rapporto costi-benefici-risultati
 - l'organizzazione burocratica interna e capacità di espletare gli obblighi fiscali e contabili
- b) Ulteriore criterio è costituito dalla valutazione di credibilità e fattibilità del progetto, e di sostegno economico che presenta l'Associazione proponente.

3. Metodo per l'erogazione dei contributi:

- a. L'erogazione del contributo avviene secondo quanto previsto dal vigente regolamento per la concessione di contributi comunali;
- b. Il contributo concesso dovrà essere comunque accompagnato da apposito rendiconto completo di quanto indicato al punto successivo, pena la revoca della concessione del contributo e il recupero dello stesso.
- c. Per quanto concerne il saldo del contributo assegnato, l'erogazione potrà avere luogo dopo la presentazione dei seguenti documenti:
- 1) relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;
 - 2) consuntivo delle entrate e delle spese, queste ultime fornite in copia di regolari giustificativi.
- d. Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori alla somma ammessa a contributo o le pezze giustificative non corrispondano ad un ammontare di spesa almeno pari a quella assegnata, il contributo verrà erogato per la somma corrispondente al totale delle spese effettivamente sostenute corredate dalle relative pezze giustificative.

4. La Consulta delle Associazioni presenterà al Comune apposita relazione in ordine alla documentazione prodotta dalle Associazioni ai fini dell'erogazione dei contributi.